



LUIGI PALAZZO

Avvocato

## LE LIBERALITÀ INDIRETTE, TRA RICOSTRUZIONI ERMENEUTICHE E TUTELA DEI TERZI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cenni storici. – 3. Le liberalità indirette o non donative. – 4. Ipotesi classificatorie: atti diversi dal contratto, contratti singoli, più contratti combinati tra di loro; atti materiali. – 5. Portata dell'art. 809 e tutela dei terzi. – 5.1. Azione di riduzione. – 5.2. Azione di restituzione. – 5.3 Tutela del terzo creditore. – 6. Conclusioni.

1. – Le espressioni “liberalità indiretta” e “donazione indiretta”, essenzialmente equivalenti<sup>1</sup>, indicano quel fenomeno negoziale che, pur non rivestendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario<sup>2</sup>.

Tale forma negoziale<sup>3</sup>, che si distingue dalle liberalità dirette, ossia da quelle liberalità attuate mediante lo schema tipico della donazione, pone vari quesiti sulla tutela dei terzi e, prima ancora, sulla sua struttura e sull'inquadramento sistematico che ne consegue, temi a cui la tutela dei terzi è legata a doppio filo.

2. – L'evoluzione storica delle liberalità evidenzia una progressiva biforcazione di tale fenomeno, direttamente ricollegabile alla sua graduale regolamentazione, che giunge sino ad oggi e si manifesta con la distinzione tra liberalità dirette, attuabili solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo dello schema tipico e ultra formale del contratto di donazione, e liberalità indirette.

In epoca romana, la donazione (ed in particolare la donazione *inter vivos*) constava di tre elementi caratterizzanti<sup>4</sup>: 1. la configurabilità come “ultronea liberalità”<sup>5</sup> (“*Liberalitas nullo jure cogente, in accipientum facta*”<sup>6</sup>); 2. la determinazione di una apprezzabile diminuzione del patrimonio del donante<sup>7</sup>; 3. la presenza dell'*animus donandi*, ossia l'intenzione del soggetto donante di

---

<sup>1</sup> Iaccarino, Liberalità indirette, Assago (MI), 2011, p. 30.

<sup>2</sup> Così la S.C. in Cass. civ. Sez. Unite, 05-08-1992, n. 9282.

<sup>3</sup> L'inquadramento della fattispecie è tutt'altro che pacifico. Secondo altra ricostruzione, nell'ambito delle liberalità non donative occorre distinguere le donazioni indirette, le liberalità d'uso ex art. 770, comma 2 c.c. e i negozi misti con donazione.

<sup>4</sup> Doveri, Istituzioni di Diritto Romano, II, Firenze, 1886, 239 ss.

<sup>5</sup> Doveri, *op. cit.*

<sup>6</sup> Fr. 29, Dig. H.t. XXXIX, 5, fr. 82, Dig. De reg. juris, L, 47.

<sup>7</sup> Per aversi una donazione “in primo luogo, deve separarsi qualche cosa dall'un patrimonio e trapassare nell'altro,

# JUS CIVILE



porre in essere una donazione, di diminuire il proprio patrimonio senza alcun corrispettivo.

Non rappresentava un autonomo istituto appositamente regolato, ma aveva certa rilevanza sul piano della qualificazione causale di altri negozi. Poteva avvenire *dando* (mediante la *traditio* di una *res*, con effetti reali, o la cessione di un credito), *liberando* (ossia, rimettendo un debito o assolvendo un onere mediante *acceptilatio* ovvero per il tramite di un patto quale il *pactum de non petendo*<sup>8</sup>), *promittendo* (obbligandosi spontaneamente a diminuire il proprio patrimonio in favore del donatario, con efficacia obbligatoria).

Avveniva tendenzialmente per mezzo di una *mancipatio*, in *iure cessio* o *traditio* ovvero di una *stipulatio*.

Una prima regolazione della donazione fu introdotta con la *Lex Cincia de donis et muneribus* del 204 a.C., emanata su proposta del tribuno della plebe M. Cincio Alimento, con la quale si posero una serie di limitazioni alle liberalità tra vivi (limitazioni sia di tipo quantitativo, ossia oltre un certo valore, che di tipo soggettivo, ossia divieto di donazione nei confronti di determinati soggetti quali il coniuge).

A tale proposito, è stato osservato che “il rilievo giuridico della *causa donationis* – come avviene nel nostro ordinamento per la donazione indiretta – era in funzione dell’applicazione della disciplina sostanziale ed in particolare della revocabilità della donazione *imperfecta* e cioè finché non fosse stata completamente eseguita – cd. *exceptio legis Cinciae* – e, successivamente, del divieto di donazione tra coniugi, introdotto nei primi anni dell’impero”<sup>9</sup>.

Solo nel 323 d.C. divenne un *contractus* vero e proprio<sup>10</sup>, un atto tipico con effetto traslativo della proprietà o di un diritto reale, sottoposto a particolari vincoli di forma<sup>11</sup>.

La necessità giuridica (o foss’anche terminologica) di ricorrere ad un altro concetto, ad un’altra espressione da affiancare a quella di “donazione” si fece, col passare degli anni, tanto più stringente, quanto più stringenti furono gli oneri di forma con riferimento alla donazione intesa come contratto regolamentato.

E così nella tradizione giuridica francese<sup>12</sup> fece la sua prima apparizione l’espressione *donation indirecte*, ad indicare una liberalità eseguita mediante atti tipicamente preordinati a produrre trasferimenti a titolo oneroso.

---

e, in secondo luogo, l’ultimo effetto di questa modificazione deve essere quello di diminuire il valore totale di uno dei patrimoni, accrescendo il valore dell’altro”, Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, Venezia, 1856

<sup>8</sup> Cfr. Valenza, *La donazione indiretta tra diritto civile e diritto tributario*, *Nuova Giur. Civ.*, 2001, 3, 20179, note 22 e 23;

<sup>9</sup> Valenza, *op. cit.*

<sup>10</sup> Per una sintetica ma compiuta ricostruzione storica delle vicende relative alla donazione, cfr. Gianola, *La donazione di bene altrui (e futuro)*, *Riv. Dir. Civ.*, 2017, 6, 1596.

<sup>11</sup> Requisiti che sarebbero poi permasti nella tradizione codicistica pre e post unità d’Italia: forma scritta, consegna della cosa alla presenza di testimoni, “*insinuatio apud acta*”, ossia il deposito del documento scritto presso un ufficio pubblico.

<sup>12</sup> Se ne dà atto in Martino, *Le Sezioni Unite e le liberalità non donative: dalla donazione indiretta alla donazione tipica ad esecuzione indiretta*, *Corriere Giur.*, 2017, 10, 1216

# JUS CIVILE



Prima ancora, era stata elaborata la distinzione tra donazioni *recte via* e donazioni non *recte via*: nella prima categoria rientravano sia quelle poste in essere con l'osservanza dei requisiti di forma con un atto apposito o all'interno di un altro atto che comunque rispettasse tali requisiti, sia quelle realizzate mediante la reale *traditio* della cosa donata; nella seconda categoria, invece, rientravano quelle liberalità non concretate all'interno di un atto tipico o con l'utilizzo di una forma solenne<sup>13</sup>.

La liberalità indiretta trovò espresso riconoscimento in Italia con il Codice civile del 1885, all'art. 1001, in materia di collazione<sup>14</sup>, riconoscimento confermato anche dal legislatore del 1942.

Sulla portata di tale riconoscimento, tuttavia, non vi è pacificità.

Taluni ritengono che il codice vigente sia essenzialmente neutrale rispetto al fenomeno liberale indiretto<sup>15</sup>, considerato "che per pianificare l'assetto di interessi voluto dalle parti protagoniste della singola vicenda potrebbe non essere in concreto alcuna possibilità di scelta tra lo strumento contrattuale di cui all'art. 769 c.c. e il diverso atto con pari risultato liberale"<sup>16</sup>, tal altri, invece, sostengono un effettivo superamento della forma solenne prevista per la donazione<sup>17</sup>.

**3.** – Se è vero che sulla materia in esame si riscontrano molteplici ricostruzioni di dottrina e giurisprudenza, spesso del tutto antitetiche quanto all'inquadramento sistematico ed alla configurazione strutturale, è altrettanto vero che vi è assoluta concordia sulla individuazione di una prima definizione di tale fenomeno giuridico, nel senso che se ne possa sicuramente fornire una definizione in negativo (secondo qualcuno, quella in termini negativi è l'unica definizione operabile<sup>18</sup>).

Dunque, in prima battuta, può affermarsi che sono liberalità indirette (o liberalità non donative) tutte quelle manifestazioni di liberalità che non rientrano nello schema tipico della donazione. In tale prospettiva, un'altra definizione utilizzata per indicare tale fenomeno negoziale è, non a caso, quella di atto diverso dalla donazione.

Difatti, come detto, il codice del 1942 configura una netta distinzione tra le liberalità donative e le liberalità non donative, laddove le prime trovano come unica possibile estrinsecazione il

---

<sup>13</sup> Torrente, La donazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Milano, 2006, 20

<sup>14</sup> "Il figlio o il discendente il quale venga alla successione, ancorché con beneficio d'inventario, insieme co' suoi fratelli o sorelle o loro discendenti, deve conferire a' suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto".

<sup>15</sup> Carrabba, Donazioni, in Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2009, p. 771

<sup>16</sup> In tale direzione anche Torrente, *op. cit.*

<sup>17</sup> Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Sacco, Trattato di diritto Civile, Torino, 2000, p. 163.

<sup>18</sup> Biondi, Le donazioni, in Vassalli, Trattato di Diritto Civile, Torino, 1961, p. 960 ss.

# JUS CIVILE



contratto di donazione, regolato dagli artt. 769 ss. c.c., sottoposto a stringenti requisiti di forma (forma solenne)<sup>19</sup>.

Le liberalità non donative, invece, trovano fondamento giuridico nell'art. 809 c.c.<sup>20</sup>, che chiude il Libro II del codice, la cui disciplina esonera le parti dagli stringenti oneri formali previsti per la donazione.

Tale differenza si giustifica nella diversa struttura causale: la forma solenne, la forma “forte” compensa la causa “debole”<sup>21</sup>.

Ciò deriva, in particolare, dalla forte incidenza dell'elemento soggettivo, dell'*animus donandi*, a cui è ormai generalmente riconosciuta una rilevanza causale<sup>22</sup>. Detta in altri termini, la causa della donazione è debole perché “è identificabile sulla base non di un elemento oggettivo, ma soggettivo”, finendo “per ricadere nel motivo”<sup>23</sup>.

Tratto comune con la donazione, invece, va rintracciato nell'arricchimento senza corrispettivo del soggetto avente causa, determinato da spirito liberale.

Sul piano dell'inquadramento sistematico, vi sono due differenti approcci per la analisi delle liberalità indirette: l'uno che guarda a tali liberalità come ad una categoria unitaria, l'altro concentrato sulle concrete esigenze che la singola liberalità mira a soddisfare e sulle molteplici opzioni a disposizione delle parti, sicché non sarebbe possibile individuare tratti comuni sufficienti ad una unitaria categorizzazione<sup>24</sup>.

Chi sostiene non possa giungersi ad una definizione unitaria delle liberalità indirette<sup>25</sup>, evidenzia come l'unico tratto comune tra le molteplici forme di attuazione in concreto dell'intento liberale sia, per l'appunto, la definizione di “liberalità attuate non mediante il contratto di donazione ma mediante altri atti aventi una causa astratta diversa”<sup>26</sup>.

---

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 782 c.c., “La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. / L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. / Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

<sup>20</sup> Che, testualmente, dispone: “Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. / Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione”.

<sup>21</sup> Per un approfondimento sulla causa, Fratini, *Il sistema del diritto civile*, 3, Roma, 2017, p. 114, con riferimento alla donazione, cfr. Santise, *Coordinate ermeneutiche di Diritto Civile*, Torino, 2017, p. 279 ss.

<sup>22</sup> Si può individuare un rapporto di inversa proporzionalità tra forma e causa, sicché a fronte di una causa debole l'ordinamento prescrive una forma “forte”, e viceversa; cfr. Gorla, *Il contratto*, Milano, 1954, p. 85.

<sup>23</sup> Fratini, *ivi*.

<sup>24</sup> Se ne dà atto in Carrabba, *op. cit.*, p. 772

<sup>25</sup> Su tale posizione si attesta Palazzo, *Le donazioni*, in Schlesinger, *Commentario al Codice Civile*, Milano, 2000, p. 555 ss.

<sup>26</sup> Carrabba, *op. cit.*, p. 773.

# JUS CIVILE



I sostenitori di una categoria unitaria di liberalità indirette, concentrano la propria analisi sulla capacità dell'atto di pregiudicare il patrimonio del disponente, sollecitando una valutazione di tali fenomeni come fattispecie effettuali, come fatti oggettivi a cui è ricollegato un effetto (l'impovertimento del disponente non giustificato da scopo patrimoniale) da cui deriva la applicabilità di una determinata disciplina (quella richiamata dall'art. 809 c.c.)<sup>27</sup>.

Pur nella diatriba sopra riassunta, è utile, tuttavia, tracciare dei canoni orientativi per l'interprete, che tengano, però, conto della effettiva esigenza di scandagliare in concreto ogni singola manifestazione di liberalità.

È, pertanto, possibile rinvenire nel testo dell'art. 809 una doppia qualificazione del fenomeno giuridico che si manifesta come liberalità indiretta. Il dato normativo indica una doppia qualificazione dell'atto liberale, in ragione della quale occorre distinguere il mezzo con cui si pone in essere la liberalità – ossia, il tipo negoziale, o, più genericamente, la struttura negoziale utilizzata dal soggetto che pone in essere la liberalità (che, evidentemente, non è il contratto di donazione) – dal fine concreto che quell'atto realizza, sicché se l'operazione negoziale, nel suo complesso ovvero singolarmente, dà luogo ad una liberalità, si è in presenza di una donazione indiretta.

L'operazione ermeneutica, dunque, necessita di due passaggi: il primo, di qualificazione dell'atto posto in essere dalle parti; il secondo, di verifica della finalità effettivamente perseguita e realizzata.

Sul piano della incidenza causale dello spirito liberale, l'atto formalmente realizzato dalle parti subisce quello che è stato definito un "arricchimento causale minimo"<sup>28</sup>. Perché si abbia liberalità indiretta è necessario, cioè, che lo schema causale dell'atto realizzato<sup>29</sup> (ad. es. compravendita, il cui schema causale minimo è il trasferimento di un bene a fronte di un corrispettivo) subisca in concreto una modificazione in conseguenza della insinuazione dello spirito liberale.

Nel fenomeno delle liberalità indirette, è, dunque, decisivo il fine dell'atto posto in essere, nei cui confronti la struttura assume una posizione ancillare.

Ed infatti, "la funzione economico-sociale del negozio impiegato è diversa da quella della donazione, mentre il risultato (arricchimento altrui) è al di fuori della fattispecie negoziale e si realizza per la confluenza di elementi eventuali"<sup>30</sup>, verificandosi, in sostanza, un "abuso della funzione strumentale del negozio che, pur non essendo dotato di causa gratuita, viene piegato alla realizzazione del fine liberale"<sup>31</sup>.

È utile evidenziare che la prospettiva di una analisi concreta del fenomeno negoziale implica

---

<sup>27</sup> Critico a tale impostazione è Carrabba, che evidenzia il rischio di "una esasperata oggettivazione della vicenda, una sottostima degli interessi concreti, una sottostima dell'atto di autonomia privata"; cfr. Carrabba, *op. cit.* p. 773.

<sup>28</sup> Cfr. Panariello, Donazioni e liberalità indirette alla luce della recente giurisprudenza, su <https://www.avvocatirandogurrieri.it/news/Donazioni-e-liberalita-indirette-alla-luce-della-recente-giurisprudenza>, che richiama una definizione utilizzata da Santise.

<sup>29</sup> Tale impostazione accoglie la teoria della causa concreta.

<sup>30</sup> Torrente, *op. cit.*, p. 38, in cui si richiama, tuttavia, una differente concezione di causa.

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. 48.

# JUS CIVILE



che non sia possibile rintracciare a priori una liberalità indiretta, ma l'inquadramento di una operazione negoziale in tale ambito non può che derivare da una valutazione effettuata a posteriori risultante dalla valutazione funzionale di un negozio<sup>32</sup>.

Ciò chiarito, occorre distinguere le liberalità indirette da due ipotesi apparentemente simili: il negozio gratuito e la donazione tipica ad esecuzione indiretta.

La prima distinzione si fonda sulla considerazione che non sempre gratuità e liberalità coincidono. Anzi, in talune ipotesi, hanno implicazioni antitetiche, ossia, sono realizzate dalle parti con una specifica connotazione patrimoniale ed una causa forte.

Esempi di negozi a titolo gratuito ma senza scopo liberale sono molteplici: il mutuo nel quale vengano pattuiti interessi legali (non vi è impoverimento del mutuante); il fondo patrimoniale, quando non vi sia una parallela attribuzione patrimoniale da parte dei coniugi<sup>33</sup>; la sponsorizzazione; la distribuzione gratuita di campioni pubblicitari di un'azienda<sup>34</sup>; ecc.

Diversa è, invece, l'ipotesi della donazione tipica ad esecuzione indiretta.

Sul punto, nel 2017 si è pronunciata la Cassazione a SS.UU.<sup>35</sup>, rilevando che “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancario impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore<sup>36</sup>”.

Tale pronuncia (che non ha messo la parola fine alle questioni sinora esaminate, sebbene le aspettative fossero alte), fornisce un importante elemento orientativo: in sostanza, per aversi donazione indiretta, l'effetto di arricchire l'avente causa per spirito di liberalità non non deve prodursi direttamente, altrimenti si rientra nella ipotesi della donazione di cui all'art. 769 ss. c.c.

---

<sup>32</sup> Iaccarino, *op. cit.*, p. 34.

<sup>33</sup> Cass. civ. Sez. III, 17-01-2007, n. 966

<sup>34</sup> Così, Iaccarino, *op. cit.*, p. 31.

<sup>35</sup> Cass. civ. Sez. Unite, 27-07-2017, n. 18725

<sup>36</sup> È stato osservato in Pisani, Donazione tipica e donazione indiretta – donazione mediante operazione bancaria di trasferimento titoli senza atto pubblico, in *Giur. It.*, 2018, 5, 1082, che “la ratio della pronuncia in commento affonda le sue radici nelle origini dell'istituto stesso della donazione, la quale con il codice del 1942 è stata profondamente innovata. Dal punto di vista storico, infatti, il progetto preliminare dell'attuale Codice civile aveva ammesso la validità della donazione mobiliare di qualsiasi importo con il semplice trasferimento, o, in mancanza di questa, in presenza di una scrittura privata contenente la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore. Il progetto definitivo aveva invece ritenuto pericolosa questa riforma, specie in considerazione della grande importanza del patrimonio mobiliare nell'economia moderna, e pertanto aveva prescritto anche per le donazioni mobiliari l'atto pubblico, riproducendo la norma dell'art. 1070 del codice del 1865, che richiede la descrizione del donatum con l'indicazione del valore; di contro, aveva ammesso la validità della donazione di modico valore, quando fosse fatta per scrittura privata o fosse accompagnata dalla tradizione”.

# JUS CIVILE



4. – Le liberalità indirette si distinguono in tre categorie: atti diversi dal contratto, contratti singoli, più contratti combinati tra di loro<sup>37</sup>.

Alla prima categoria appartengono i negozi unilaterali, i quali producono l'effetto liberale direttamente nella sfera del beneficiario (le SS. UU. richiamano la ipotesi dell'adempimento del terzo, caratterizzato per la spontaneità dell'atto).

Quanto alla seconda ipotesi, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la liberalità indiretta possa rintracciarsi anche solo all'interno di un singolo contratto. In tali casi, il negozio, che ha una sua struttura predefinita, persegue un intento ulteriore e diverso da quello manifestato dalla struttura dell'atto.

A tale categoria appartiene il *negotium mixtum cum donatione*<sup>38</sup>, che si configura quando le parti stipulano un contratto di compravendita in cui il corrispettivo è sostanziosamente inferiore al valore del bene<sup>39</sup>.

Altra ipotesi rientrante in tale categoria è il contratto a favore di terzo *ex art. 1411 c.c.*, in cui, tuttavia, il beneficiario è tendenzialmente estraneo alla stipulazione.

La deviazione dell'effetto, in tal caso, è tipica e dottrina e giurisprudenza concordano nel configurare tale ipotesi come liberalità indiretta.

Vi è, poi, l'ipotesi del trust istituito per effettuare una liberalità (c.d. trust liberale<sup>40</sup>).

Sul punto, vi è concordi nel ritenere tale fattispecie una donazione indiretta<sup>41</sup>, “poiché in esso l'arricchimento di un soggetto (il beneficiario) viene realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto, prevedente la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del trustee) il titolare del quale (titolare, altresì, del patrimonio separato costituente la dotazione del trust) dovrà far pervenire al beneficiario i vantaggi patrimoniali che l'atto istitutivo prevede”<sup>42</sup>.

La liberalità indiretta, come detto, può scaturire anche da una serie di contratti tra di loro col-

---

<sup>37</sup> Tali prime tre categorie sono state suggellate nella prefata pronuncia delle SS.UU., laddove si legge: “Sotto questo profilo, proprio muovendo dalla lettura dei dati offerti dall'esperienza giurisprudenziale, la dottrina ha evidenziato che la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione, cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell'arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità. Si tratta – è stato sottolineato – di liberalità che si realizzano: (a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corresponsività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui)”.

<sup>38</sup> Osserva la S.C. che il “*negotium mixtum cum donatione*” costituisce una donazione indiretta in quanto, attraverso la utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo” (Cass. civ., sez. II, sentenza 07 giugno 2006, n. 13337).

<sup>39</sup> Da distinguere con la vendita *nummo uno*, in cui, invece, la mera simbolicità del corrispettivo incide sull'aspetto causale e determina la nullità del contratto.

<sup>40</sup> Cfr. Bartoli, Trust interno e liberalità non donativa, su <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=11/1105&mn=3#note>.

<sup>41</sup> Così, Cass. civ., Sez. Trib., sentenza n.25478/2015.

<sup>42</sup> *Ivi*.



## JUS CIVILE



legati<sup>43</sup> da un intento liberale. Di talché, tali molteplici contratti, ciascuno dei quali perseguita un autonomo scopo, cui sono ricollegati determinati effetti, sono tutti teleologicamente orientati a concretizzare una effettiva liberalità.

Tale ipotesi presenta, con riferimento al caso concreto, profili problematici ulteriori (rispetto a quelli già insiti nell'argomento in esame).

Ed infatti, anche in una prospettiva di tutela dei terzi, nell'ambito di una complessa operazione negoziale che consti di più contratti, non priva di implicazioni è la distinzione tra quei contratti che presi singolarmente costituiscono indubbiamente operazione a titolo oneroso e quelli che già in sé e per sé appaiono costituire una liberalità indiretta.

Ciò, al fine di comprendere se pur in presenza di un contratto che sia fonte di una liberalità, si possa configurare, nel caso concreto, una operazione negoziale complessiva che mira ad una ulteriore e più ampia liberalità.

Sotto tale profilo è utile richiamare l'orientamento della Cassazione in ordine alla intestazione di beni in nome altrui.

Le SS.UU. hanno ricostruito come donazione indiretta del bene l'ipotesi di donazione del denaro da parte di un soggetto nei confronti del formale acquirente<sup>44</sup> (non, dunque, del denaro). In particolare, la dazione di denaro costituisce donazione indiretta del bene quando tale elargizione "sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile: deve, cioè, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico" con l'acquisto; in caso contrario, si configura la ipotesi di donazione diretta del denaro<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Come insegna la Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, sentenza del 19 luglio 2012, n.12454), perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico – che impone la considerazione unitaria della fattispecie – è necessaria la sussistenza di due requisiti: "Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario"; il secondo, di tipo soggettivo, è "costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione, di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974; Cass. 16.3.2006 n. 5851)".

<sup>44</sup> Cass. civ. Sez. Unite, 05-0 8-1992, n. 9282. Osserva la S.C.: "Ad avviso del Collegio occorre ben distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, che sia stato successivamente impiegato dal figlio in un acquisto immobiliare, da quella del denaro elargito dal donante quale mezzo per l'acquisto dell'immobile in capo al figlio, ossia finalizzato a tale acquisto. / Invero, quando il denaro è stato donato come tale, l'oggetto della collazione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio. Il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante. / Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso del denaro dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome di un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile. / Posto così il problema, non pare possa revocarsi in dubbio che nella seconda ipotesi – dove c'è un collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio – si sia in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto".

<sup>45</sup> Cfr. ex multis, Cass. civ., sent. 16 aprile 2015, n. 7822.



# JUS CIVILE



Giova, infine, soffermarsi su ipotesi ulteriori, alquanto controverse, rappresentate da atti materiali<sup>46</sup> o comportamenti.

Si ritiene costituire donazione indiretta, “l’atto con cui consapevolmente l’interessato non si attiva per interrompere il termine necessario per l’usucapione”<sup>47</sup>.

Ipotesi controverse sono quelle, manualistiche, di *satio*, *plantatio* ed *inaedificatio* (semina, piantagione ed edificazione) su suolo altrui.

Ci si è posto il problema se tali comportamenti potessero di per sé integrare una liberalità indiretta, pur non avendo valenza negoziale.

L’orientamento prevalente respinge tale ipotesi, sulla base della considerazione che in tali ipotesi si verifica sì una liberalità indiretta, ma che non deriva dal mero comportamento, bensì dal negozio di rinuncia all’indennità futura, ai sensi dell’art. 936 c.c.<sup>48</sup>, che il soggetto avrebbe diritto a percepire<sup>49</sup>.

Nell’ambito di tale classificazione, nella prassi ed in giurisprudenza si riscontrano numerose altre ipotesi di liberalità indiretta: l’intestazione di beni in nome altrui; il contratto di vendita con successivo beneficiario; l’ipotesi di accettazione tacita mediante rinuncia all’eredità ex art. 478 c.c.; l’*omissio acquirendi* (assenso del coniuge che prende parte all’atto di acquisto di un bene compiuto dall’altro coniuge ex art. 179 c.c.); la nomina ex art. 1401 c.c. (contratto per persona da nominare) da parte del promissario acquirente (di un preliminare) che adempia alla obbligazione di pagare il corrispettivo del definitivo (si è osservato che, con ragionamento analogo a quello operato per le ipotesi di *satio*, *plantatio* ed *inaedificatio*, in tal caso la donazione indiretta andrebbe individuata nella rinuncia di costui al regresso nei confronti del nominato<sup>50</sup>); delegazione; espromissione; adempimento del terzo (anche in questo caso, la donazione indiretta deriverebbe dalla rinuncia al regresso<sup>51</sup>); accollo; partecipazioni sociali; assicurazione sulla vita<sup>52</sup>; ecc.

---

<sup>46</sup> Tale classificazione è rintracciabile in Santise, *op. cit.*

<sup>47</sup> Santise, *op. cit.*, p.282.

<sup>48</sup> “ Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. / Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo. / Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. / Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. / La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione”.

<sup>49</sup> Torrente, *op. cit.*, p. 89

<sup>50</sup> Martino, *op. cit.*

<sup>51</sup> Ivi.

<sup>52</sup> Cfr. Carrabba, *op. cit.*, p. 796 ss.

## JUS CIVILE



5. – La tutela dei soggetti terzi rispetto alla liberalità indiretta è inevitabilmente condizionata dalla disciplina applicabile all'operazione negoziale lesiva derivante da tale liberalità.

Ed infatti, il dato letterale dell'art. 809 c.c. parrebbe limitare l'applicazione della disciplina della donazione (e dei rimedi in essa contemplati) alle sole ipotesi di donazione per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Seguendo il canone ermeneutico secondo cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, l'interprete dovrebbe limitare la propria indagine alle previsioni letterali della disposizione normativa in questione.

Ciò determinerebbe, tuttavia, un approccio irragionevolmente restrittivo, che non valorizza la *ratio* della norma.

Come è stato notato, la “presenza di una disposizione come quella portata dall'art. 809 c.c. dimostra la consapevolezza già da parte del legislatore, pure ancorato ad una certa idea di causa, della elasticità dei tipi normativi, della possibile fungibilità degli stessi, del possibile ricorso da parte dei privati al richiamato principio dell'economia dei mezzi giuridici, che non può implicare però alcun vincolo” ad utilizzare solo e soltanto una determinata forma negoziale<sup>53</sup>.

In tale prospettiva, occorre, dunque, indagare con riferimento al concreto atteggiarsi degli interessi in gioco e, laddove emerga nella fattispecie concreta la presenza di una liberalità indiretta, l'approccio interpretativo non potrà che essere quello prescritto dalla S.C. per i contratti atipici<sup>54</sup>, essendosi in presenza, difatti, di un atto atipico.

Pertanto, se per i contratti atipici la disciplina di riferimento dovrà essere quella del “tipo” prevalente in concreto, con riferimento alla liberalità indiretta dovrà ritenersi operativa la disciplina della donazione, a cui è accomunata dall'elemento principe della fattispecie: l'*animus donandi* (a cui, come si è visto, la forma è del tutto subordinata).

In ragione di ciò, si riscontrano in dottrina e giurisprudenza conferme sulla operatività di norme previste per la donazione e non espressamente richiamate dall'art. 809.

Sono, pertanto, applicabili alle liberalità indirette anche le norme che attengono all'obbligo degli alimenti per il donatario (art. 437 c.c.), al divieto di donazione di beni futuri (art. 771 c.c.), all'incapacità a donare (artt. 776 e 777 c.c.), all'incapacità a ricevere per donazione (art. 779 c.c.), all'errore sul motivo e al motivo illecito (artt. 787 e 788 c.c.), nonché all'azione revocatoria ex 2901 c.c.

Non appaiono, invece, applicabili i canoni della simulazione assoluta (ma anche relativa)<sup>55</sup>, laddove nella simulazione “la volontà reale delle parti è in contrasto con la dichiarazione; invece, allorché ricorrono all'impiego di un negozio indiretto, le parti vogliono effettivamente il ne-

<sup>53</sup> Carrabba, *op. cit.*, p. 850.

<sup>54</sup> Cfr. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2017 n. 21850.

<sup>55</sup> Su tale posizione anche la giurisprudenza di legittimità; cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2017) 06-03-2018, n. 5159

# JUS CIVILE



gozio che pongono in essere; esse mirano ad ottenere gli effetti tipici del negozio adottato, senza dei quali esse non raggiungerebbero il loro scopo, che non s'identifica con il raggiungimento di questi effetti, ma tuttavia li presuppone", sicché la "disciplina giuridica del negozio indiretto rimane pur sempre quella del negozio adottato"<sup>56</sup>.

Va da sé, infine, che in alcun modo possano applicarsi i vincoli prescritti sulla forma della donazione, trattandosi di norme la cui interpretazione va operata, per espressa previsione del legislatore, in senso restrittivo<sup>57</sup>.

**5.1.** – L'esercizio dell'azione di riduzione per il legittimario pretermesso è consentito, per esplicita previsione del dato normativo, anche con riferimento alle ipotesi di liberalità indiretta.

Con riferimento a tale rimedio, dunque, le questioni problematiche si spostano dalla sua operatività (come invece accade per l'azione revocatoria; *infra*) all'oggetto dell'azione.

Occorre, cioè, individuare quale sia l'oggetto della liberalità indiretta, quale bene i legittimari possano aggredire.

Come è stato osservato, la questione ha una importante incidenza pratica "principalmente ai fini della individuazione dell'oggetto della riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c., che costituisce solo un passaggio tecnico per accertare la sussistenza delle condizioni oggettive dell'esercizio dell'azione di riduzione, della imputazione *ex se* di cui al comma 2 dell'art. 564 c.c., che rappresenta uno dei presupposti per il legittimario leso che intende agire in riduzione, della collazione di cui al comma 1 dell'art. 737 c.c., che da un lato è un'operazione da eseguire in caso di esperimento dell'azione di divisione ereditaria e, dall'altro, è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, il fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari dividendi, nonché per le azioni restitutorie di cui agli artt. 561 e 563 c.c. rispettivamente contro i donatari e gli aventi causa da questi ultimi"<sup>58</sup>.

Sul punto si sono registrate, negli anni, due posizioni divergenti.

Un primo orientamento, facendo leva sull'art. 1923, comma 2 c.c.<sup>59</sup> individua nel denaro l'oggetto della liberalità indiretta.

Un'altra posizione, invece, partendo dal testo dell'art. 737 c.c. sulla collazione, che obbliga il donatario a conferire "tutto ciò che ha ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente", pone l'accento sull'arricchimento del beneficiario e non al depauperamento del disponente<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Tale distinzione si riferisce alla più ampia categoria del negozio indiretto, cui la liberalità indiretta viene ricompresa; cfr. Torrente, *op. cit.*, p. 26; Ascarelli, *Il negozio indiretto*, in *Saggi giuridici*, Milano, 1949, p. 149 ss.

<sup>57</sup> In virtù del principio della libertà delle forme del contratto, di cui è corollario il divieto di estensione analogica dei vincoli di forma, ex artt. 1322, 1325, n. 4 e 1350 c.c.

<sup>58</sup> Iaccarino, *op. cit.*

<sup>59</sup> A norma del quale "Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni".

<sup>60</sup> Per una analisi più approfondita della questione, cfr. Iaccarino, *op. cit.*



La questione, come già chiarito *supra*, trova ormai nella giurisprudenza di legittimità una risposta granitica.

**5.2. Segue.** – Con riferimento all'azione di restituzione *ex art. 563 c.c.*<sup>61</sup> (quale conseguenza della intervenuta riduzione, esperibile, a seguito della novella del 2005, entro il termine di venti anni), assume portata determinata una pronuncia della Cassazione del 2010<sup>62</sup>, con la quale sono stati esplicitati i limiti di detta azione nei confronti dei terzi acquirenti del bene oggetto della liberalità indiretta (poi alienato dal donatario).

Come noto, nel caso delle donazioni (quale esercizio di liberalità diretta) il legittimario pretermesso che abbia esperito vittoriosamente l'azione di riduzione (e abbia già escusso infruttuosamente i beni del donatario) può domandare ai terzi aventi causa dei donatari la restituzione dell'immobile oggetto della donazione.

Tale azione, come detto, assume delle peculiarità con riferimento alle liberalità indirette. Osserva la S.C.: “È vero che, l'acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo intende, in tal modo, beneficiare), costituendo lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, integra una donazione indiretta del bene stesso, e non del denaro (giurisprudenza consolidata, a partire da Cass. sez. unite, 5 agosto 1992, n. 9282; cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. 2, 26 agosto 2002, n. 12.486; Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 6 aprile 2001, n. 5122). Tuttavia, alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.). La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano della circolazione dei beni. Viene quindi a mancare il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene; ed il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta, dev'essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche del diritto di credito”.

Tale impostazione bilancia equamente gli interessi dei soggetti coinvolti, evitando che sul

---

<sup>61</sup> “Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. / L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. / Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. / Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione”. La norma è stata novellata nel 2005

<sup>62</sup> Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2010, n. 11496.

## JUS CIVILE



terzo acquirente – il quale abbia acquistato un immobile derivante da liberalità indiretta, la cui effettiva vicenda traslativa difetti, per tale motivo, di registrazione nei registri immobiliari e, pertanto, non sia obiettivamente conoscibile – subisca oltremodo le conseguenze sfavorevoli di una azione che aggredisca il disponente.

**5.3** – La tutela generale più efficace riconosciuta al terzo creditore è quella dell'*actio pauliana*.

Ai sensi dell'art. 2901 c.c. “Il creditore (...) può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” nel caso in cui “il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, nonché in ipotesi di atto a titolo oneroso, qualora “il terzo fosse consapevole del pregiudizio” o “partecipe della dolosa preordinazione” (in caso di atti anteriori al sorgere del credito).

Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è, dunque, necessario il ricorrere dei seguenti presupposti (come detto, tutti ricorrenti nel caso di specie): esistenza (e prova) del credito; *consilium fraudis* (frode del debitore); *eventus damni* (ossia, pregiudizio degli interessi del creditore); nel caso di onerosità dell'atto posto in essere dal debitore, consapevolezza in capo al terzo della lesività dell'atto ovvero dolosa preordinazione alla lesione degli interessi del creditore (nel caso in cui l'atto impugnato sia precedente alla nascita dell'obbligazione creditoria).

Orbene, non appare escludibile la operatività della tutela in questione nel caso di liberalità indiretta<sup>63</sup>.

Ed infatti, anche quella dottrina che, sul piano della disciplina applicabile all'operazione negoziale in questione, valorizza maggiormente il negozio-mezzo (rispetto allo scopo donativo), evidenzia che il riferimento dell'art. 2901 c.c. “a un effetto economico, piuttosto che alla forma giuridica usata per attuarlo, in relazione alla diversa disciplina cui sottopone gli atti onerosi rispetto a quelli gratuiti, è sicuro qualora si consideri che essenziale non è la qualità dell'atto impugnato, ma la qualità dell'acquisto da parte del terzo”<sup>64</sup>.

Sotto altra prospettiva (ed, in particolare, quella delineata nella premessa del presente paragrafo), la applicabilità della tutela *pauliana* si colloca nell'insieme di norme applicabili alle liberalità indirette in virtù della loro atipicità e della loro conseguente assoggettabilità alla disciplina del “tipo” più vicino, cioè la donazione.

Va da sé che, in ogni caso, trattandosi di atti non onerosi, la prova in giudizio dello stato soggettivo del terzo non è richiesta.

Più problematica è l'ipotesi della c.d. revocatoria semplificata, di cui all'art. 2929bis c.c., a

---

<sup>63</sup> In tal senso, Trib. Salerno, sentenza 06/05/2016 n. 2305, pubbl. su <http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/05/donazione-indiretta-applicabile-azione-revocatoria-ordinaria>

<sup>64</sup> Torrente, *op. cit.*, p. 80.

# JUS CIVILE



norma del quale, “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto...”<sup>65</sup>.

L’orientamento nettamente maggioritario in dottrina tende ad escludere tale possibilità<sup>66</sup>.

Qualche autore, tuttavia, ritiene che tale tutela peculiare operi anche nel caso di liberalità indiretta<sup>67</sup>.

Giova, comunque, segnalare che il Legislatore, con D.L. n. 59/2016 ha inserito un quarto comma alla disposizione in commento, stabilendo che la immediata azione esecutiva non possa “*esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento*”; tale previsione pare richiamare il su richiamato orientamento della Cassazione del 2010 sull’azione di restituzione.

6. – Sebbene in astratto ai terzi siano riconosciuti strumenti di tutela simili a quelli previsti in caso di donazione (salvo quanto *supra* specificato per l’azione di restituzione), nella prassi, nella dinamica dei rapporti giuridici è spesso arduo rendere tale tutela realmente efficace.

La pronuncia delle Sezioni Unite del 2017, pur non avendo fornito una risposta granitica e risolutiva della questione relativa configurazione della liberalità indiretta (come invece auspica-

---

<sup>65</sup> Per una ricostruzione dell’istituto in questione, *ex multis*, Fratini, La tutela del credito e la c.d. azione esecutiva anticipata ex art. 2929-bis c.c., De Iustitia, N. 1/2016; Toto, L’azione esecutiva diretta dell’art. 2929-bis c.c., Esecuzione forzata, 2017, 3, 464.

<sup>66</sup> La dottrina prevalente ritiene inapplicabile la tutela ex art. 2929bis a tali ipotesi; cfr. *ex multis*, Proto Pisani, Profili processuali dell’art. 2929 bis c.c., Foro Italiano, 2016, V, 136., 137 e Miccolis, Brevi riflessioni sull’art. 2929-bis c.c., in Esecuzione forzata, 2016, 335 ss., i quali mettono in risalto la natura eccezionale di tale norma; Delfini, La fattispecie dell’art. 2929 bis c.c.: profili civilistici, Contratti, 2017, 1, 103, in cui si evidenzia che “per sottoporre eccezionalmente il terzo acquirente ad un’azione esecutiva il negozio di acquisto, per come reso pubblico, deve essere strutturalmente a titolo gratuito, deve mostrare intrinsecamente la non corrispettività richiesta dalla norma (e lo stesso può dirsi, ancorché con minore evidenza, nell’ipotesi che il vincolo di indisponibilità, su beni che restano del debitore, sia posto nell’interesse del terzo, che sarebbe comunque pregiudicato dall’azione esecutiva diretta del creditore che prescinde dal vincolo)./Ne consegue che la donazione indiretta non potrà rientrare nella fattispecie dell’art. 2929 bis”; Mauritano, Il nuovo art. 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 25, 2015

<sup>67</sup> Spiragli dottrinari su una possibile interpretazione estensiva della norma in questione si riscontrano in Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria, cit., 588, laddove, partendo da una esegesi dell’espressione (atecnica) “alienazione a titolo gratuito” si evidenzia il probabile “intento del legislatore di estendere l’ambito di applicazione della norma oltre l’istituto delle donazioni dirette, fino a comprendere la simulazione relativa di vendita e il negotium mixtum cum donatione”; Bove, L’applicazione dell’art. 2929bis c.c. tra esercizio dell’azione esecutiva ed azioni dichiarative, Esecuzione forzata, 2017, 2, 281, laddove espressamente si ritiene “discutibile affermare che la norma in commento, quando tratta di atti a titolo gratuito, si riferisca solo ad atti che appaiano tali e non anche a quelli che tali non appaiono, ma lo sono nella loro sostanza.

## JUS CIVILE



to nell'ordinanza di rimessione<sup>68</sup>), ha tracciato una rilevante linea di demarcazione tra tale fattispecie e quella rientrante nell'ambito degli artt. 782-769 ss. c.c., per il tramite del concetto di “donazione tipica ad esecuzione indiretta”.

Ciò costituisce un indubbio ulteriore parametro orientativo per i terzi che dovessero agire per neutralizzare gli effetti di una liberalità lesiva di un proprio diritto successorio o di credito, ampliando i margini di una azione di nullità dell'operazione negoziale da impugnare; e ciò nonostante sia stato segnalato, da una prospettiva più ampia, che tiene conto della complessiva dinamica dei traffici giuridici, che la soluzione delle SS.UU. rischia di provocare “un irrigidimento formale inaccettabile per tutte le forme di disposizione realizzata nell'ambito dei rapporti trilaterali in cui il rapporto di provvista sia caratterizzato da intento liberale”<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> Cass. civ., Sez. I, ord. 4 gennaio 2017, n.106

<sup>69</sup> Martino, *op. cit.*